

REGOLAMENTO (CEE) N. 2263/90 DELLA COMMISSIONE

del 1º agosto 1990

relativo a vendite, mediante gara semplice, di alcoli d'origine vinica detenuti dagli organismi d'intervento destinati all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1325/90 (**),

visto il regolamento (CEE) n. 3877/88 del Consiglio, del 12 dicembre 1988, che stabilisce le norme generali relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento (*),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1780/89 della Commissione (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 141/90 (**), ha stabilito le modalità d'applicazione relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che, dato il costo di magazzino dell'alcole, sarebbe opportuno indire delle vendite, tramite gara semplice, per alcoli di origine vinica provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento spagnolo, francese ed italiano;

considerando che è opportuno procedere a gare semplici per l'esportazione d'alcole in Brasile per la sua utilizzazione finale nel settore dei carburanti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Sono indette sei gare semplici numerate da 44/90 a 49/90 per la vendita di un quantitativo totale di 3 000 000 di hl di alcole a 100 % vol proveniente dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuto dagli organismi d'intervento spagnolo, francese ed italiano. Ognuna delle tre gare semplici verte su un quantitativo di 500 000 hl di alcole a 100 % vol.

2. L'alcole messo in vendita:

— è destinato all'esportazione fuori dalla Comunità economica europea;

— deve essere importato in Brasile,

— e deve essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Articolo 2

L'ubicazione ed i riferimenti relativi alle cisterne interessate, il volume d'alcole contenuto in ciascuna cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell'alcole sono indicati nei rispettivi bandi di gara semplice numerate da 44/90 a 49/90.

Articolo 3

La vendita avviene conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1780/89, in particolare gli articoli da 10 a 17 e da 29 a 38.

Tuttavia, in deroga al disposto dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1780/89, il termine per la presentazione delle offerte previsto nei bandi di gara semplici recanti i numeri da 44/90 a 49/90 si situa tra l'ottavo e il venticinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dei bandi.

In deroga all'articolo 17, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1780/89, l'utilizzazione dell'alcole deve essere terminata entro un termine di un anno a decorrere dalla data del primo ritiro.

Oltre alle indicazioni previste dall'articolo 30, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1780/89, nell'offerta deve figurare una dichiarazione con la quale il concorrente conferma di approvare le condizioni di cessione dell'alcole alle imprese brasiliane debitamente autorizzate dalle competenti autorità ad importare l'alcole di origine vinica dalla Comunità europea.

Articolo 4

Le condizioni specifiche delle sei gare semplici ed i nomi e gli indirizzi degli organismi d'intervento interessati sono indicati nei bandi di gara semplice numerati da 44/90 a 49/90 pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.

Articolo 5

Il termine per la presentazione delle offerte all'indirizzo indicato nei bandi di gara è fissato alle ore 12 (ora di Bruxelles) del 5 settembre 1990.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(*) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(**) GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 19.

(*) GU n. L 346 del 15. 12. 1988, pag. 7.

(*) GU n. L 178 del 24. 6. 1989, pag. 1.

(*) GU n. L 16 del 20. 1. 1990, pag. 23.